

243.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	5	(Sezione 3 — Articolo 2)	8
Missioni vaevoli nella seduta del 19 dicembre 2002	5	(Sezione 4 — Articolo 3)	8
Progetti di legge (Annunzio)	5	(Sezione 5 — Articolo 4)	9
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	6	Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2074-B	10
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 1 — Parere della I Commissione) .	10
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	(Sezione 2 — Articolo 3 ed emendamenti) .	10
Disegno di legge S. 1032 (approvato dal Senato) n. 3078	7	(Sezione 3 — Articolo 4 ed emendamento) .	11
(Sezione 1 — Articolo 1)	7	(Sezione 4 — Articolo 5 ed emendamento) .	11
(Sezione 2 — Articolo 2)	7	(Sezione 5 — Articolo 6)	12
(Sezione 3 — Articolo 3)	7	Disegno di legge (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 2412-B	13
Disegno di legge S. 1173 (approvato dal Senato) n. 3080	8	(Sezione 1 — Articolo 3)	13
(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	8	Disegno di legge S. 1153 (approvato dal Senato) n. 3079	14
(Sezione 2 — Articolo 1)	8	(Sezione 1 — Parere della V Commissione) .	14

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Articolo 1)	14	Disegno di legge n. 2810	27
(Sezione 3 – Articolo 2)	14	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	27
(Sezione 4 – Articolo 3)	14	(Sezione 2 – Articolo 1)	27
(Sezione 5 – Articolo 4)	15	(Sezione 3 – Articolo 2)	27
Disegno di legge S. 1366 (approvato dal Senato) n. 3082	16	(Sezione 4 – Articolo 3 ed emendamento) .	27
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	16	(Sezione 5 – Articolo 4)	28
(Sezione 2 – Articolo 1)	16	Disegno di legge n. 3028	29
(Sezione 3 – Articolo 2)	16	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	29
(Sezione 4 – Articolo 3)	16	(Sezione 2 – Articolo 1)	29
(Sezione 5 – Articolo 4)	17	(Sezione 3 – Articolo 2)	29
(Sezione 6 – Articolo 5)	17	(Sezione 4 – Articolo 3)	29
Disegno di legge S. 1308 (approvato dal Senato) n. 3081	18	(Sezione 5 – Articolo 4)	30
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	18	Disegno di legge n. 3029	31
(Sezione 2 – Articolo 1)	18	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	31
(Sezione 3 – Articolo 2)	18	(Sezione 2 – Articolo 1)	31
(Sezione 4 – Articolo 3)	18	(Sezione 3 – Articolo 2)	31
(Sezione 5 – Articolo 4)	19	(Sezione 4 – Articolo 3)	31
Disegno di legge S. 1400 (approvato dal Senato) n. 3083	20	(Sezione 5 – Articolo 4)	32
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	20	Disegno di legge n. 3104	33
(Sezione 2 – Articolo 1)	20	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	33
(Sezione 3 – Articolo 2)	20	(Sezione 2 – Articolo 1)	33
(Sezione 4 – Articolo 3)	20	(Sezione 3 – Articolo 2)	33
Disegno di legge n. 2989	21	(Sezione 4 – Articolo 3)	33
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	21	(Sezione 5 – Articolo 4)	34
(Sezione 2 – Articolo 1)	21	Disegno di legge S. 1510 (approvato dal Senato) n. 3168	35
(Sezione 3 – Articolo 2)	21	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	35
(Sezione 4 – Articolo 3)	21	(Sezione 2 – Articolo 1)	35
(Sezione 5 – Articolo 4)	22	(Sezione 3 – Articolo 2)	35
Disegno di legge S. 1502 (approvato dal Senato) n. 3167	23	(Sezione 4 – Articolo 3)	35
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	23	(Sezione 5 – Articolo 4)	36
(Sezione 2 – Articolo 1)	23	(Sezione 6 – Ordini del giorno)	36
(Sezione 3 – Articolo 2)	23	Disegno di legge S. 1575 (approvato dal Senato) n. 3257	37
(Sezione 4 – Articolo 3)	23	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	37
(Sezione 5 – Articolo 4)	24	(Sezione 2 – Articolo 1)	37
Disegno di legge n. 2105	25	(Sezione 3 – Articolo 2)	37
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	25	(Sezione 4 – Articolo 3)	37
(Sezione 2 – Articolo 1)	25	(Sezione 5 – Articolo 4)	38
(Sezione 3 – Articolo 2)	25	Disegno di legge n. 3234	39
(Sezione 4 – Articolo 3 ed emendamento) .	25	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	39
(Sezione 5 – Articolo 4)	26	(Sezione 2 – Articolo 1)	39

	PAG.		PAG.
(Sezione 3 – Articolo 2)	39	Disegno di legge S. 1436 (approvato dal Senato) n. 3089 ed abbinata proposta di legge n. 1407	42
(Sezione 4 – Articolo 3)	39	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	42
(Sezione 5 – Articolo 4)	40	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	42
Disegno di legge S. 1462 (approvato dal Senato) n. 3256	41	(Sezione 3 – Articolo 1 ed emendamenti) .	42
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	41	(Sezione 4 – Articolo 2)	43
(Sezione 2 – Articolo 1)	41	(Sezione 5 – Ordini del giorno)	43
(Sezione 3 – Articolo 2)	41	Interpellanza urgente	45
(Sezione 4 – Articolo 3)	41	(Sezione 1 – Uscita dell'Enel dal settore dello smaltimento dei rifiuti)	45

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 19 dicembre 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bonito, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Palma, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rizzo, Ruggieri, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rizzo, San-

telli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Annuncio di proposte di legge.

In data 18 dicembre 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LOSURDO ed altri: « Disciplina del trattamento del latte alimentare vaccino » (3490);

D'AGRÒ: « Disciplina dell'attività di acconciatore » (3491);

D'AGRÒ: « Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita piramidale, giochi o catene » (3492);

VIGNI ed altri: « Disposizioni in materia di raccolta del risparmio per la sostenibilità ambientale attraverso l'istituzione di fondi ecologici » (3493);

VIGNI ed altri: « Disposizioni in materia di incentivi per la certificazione di qualità ambientale EMAS e in materia di detassazione dei redditi di impresa destinati agli investimenti ambientali » (3494).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 17 dicembre 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle stazioni sperimentali per l'industria, per gli esercizi dal 1998 al 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 127).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 18 dicembre 2002, pagina 4, sesta riga, sostituire il numero: « X », con « I ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1032 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DEL PROTOCOLLO CONCERNENTE UN EMENDAMENTO
ALLA CONVENZIONE SULL'AVIAZIONE CIVILE INTERNA-
ZIONALE, FATTO A MONTREAL IL 1° OTTOBRE 1998
(APPROVATO DAL SENATO) (3078)**

(A.C. 3078 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1° ottobre 1998.

(A.C. 3078 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dallo stesso Protocollo.

(A.C. 3078 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1173 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI, FATTO A EREVAN IL 7 AGOSTO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (3080)

(A.C. 3080 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:

l'onere indicato all'articolo 3, comma 1, si intenda quale limite massimo di spesa;

il provvedimento entri definitivamente in vigore entro il 31 dicembre 2002.

(A.C. 3080 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia

sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999.

(A.C. 3080 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3080 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro

10.140 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3080 – Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE DEGLI ATTENTATI TERRORISTICI MEDIANTE UTILIZZO DI ESPLOSIVO, ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE A NEW YORK IL 15 DICEMBRE 1997, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2074-B)

(A.C. 2074-B – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2074-B – Sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

« ART. 280-bis. – *(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)* – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale,

del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al capoverso ART. 280-bis, secondo comma, sostituire le parole da: si intendono *fino alla fine del comma con le seguenti:* si intendono:

1) ogni arma o ordigno esplosivo o incendiario progettato per, o avente la capacità di, causare la morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali;

2) ogni arma o ordigno progettato per, o avente la capacità di, causare la

morte, gravi lesioni corporali o importanti danni materiali, mediante l'emissione, la disseminazione o l'impatto di prodotti chimici tossici, di agenti biologici o sostanze analoghe o irradiazioni e materie radioattive.

3. 1. Mantovani, Pisapia.

Al capoverso ART. 280-bis, secondo comma, dopo le parole: articolo 585 aggiungere le seguenti: secondo comma, numero 1), e terzo comma.

3. 2. Pisapia, Mantovani.

Al capoverso ART. 280-bis, terzo comma, dopo le parole: della Corte costituzionale, aggiungere le seguenti: di organi.

3. 4. Le Commissioni.

(Approvato)

Al capoverso ART. 280-bis, quinto comma, dopo le parole: previste dagli articoli aggiungere le seguenti: 62, numero 6).

3. 3. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Pisapia, Mantovani.

(A.C. 2074-B — Sezione 3)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. All'articolo 280 del codice penale il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena

si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

2. Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: previste dagli articoli aggiungere le seguenti: 62, numeri 4) e 6),

Conseguentemente, al comma 2, capoverso, dopo le parole: previste dagli articoli aggiungere le seguenti: 62, numeri 4) e 6),

4. 1. *(nuova formulazione)* Mantovani, Pisapia.

(A.C. 2074-B — Sezione 4)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: « diverse da quella prevista dall'articolo 98 » sono sostituite dalle seguenti: « diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 ».

2. All'articolo 12, comma 3-*quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « diverse da quella prevista dall'articolo 98 » sono sostituite dalle seguenti: « diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: previste dagli articoli aggiungere le seguenti: 62, numeri 4) e 6),

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: previste dagli articoli aggiungere le seguenti: 62, numeri 4) e 6),

5. 1. *(nuova formulazione)* Pisapia, Mantovani.

(A.C. 2074-B - Sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, le parole: « dall'articolo 270-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 270-*ter* e 280-*bis* ».

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA
CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA REPRESSIONE
DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, FATTA A NEW
YORK IL 9 DICEMBRE 1999, E NORME DI ADEGUAMENTO
DELL'ORDINAMENTO INTERNO (APPROVATO DALLA CA-
MERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2412-B)**

(A.C. 2412-B — Sezione 1)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

CAPO II

SANZIONI

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-quater. — (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*). — 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la

sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 1153 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CINEMATOGRAFICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, CON ALLEGATI, FATTO A PARIGI IL 6 NOVEMBRE 2000 (APPROVATO DAL SENATO) (3079)

(A.C. 3079 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:

all'articolo 3, comma 1, l'espressione: «per ogni quadriennio» si intenda equivalente all'espressione: «ogni quattro anni»;

l'onere indicato al medesimo articolo 3, comma 1, si intenda quale limite massimo di spesa;

il provvedimento entri definitivamente in vigore entro il 31 dicembre 2002.

(A.C. 3079 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000.

(A.C. 3079 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3079 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 6.490 annui per ogni quadriennio a decorrere

dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3079 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1366 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ — UFFICIO REGIONALE PER L'EUROPA — CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO EUROPEO OMS PER GLI INVESTIMENTI IN SALUTE E PER LO SVILUPPO, CON ALLEGATI, FATTO A ROMA L'11 GENNAIO 2001 (APPROVATO DAL SENATO) (3082)

(A.C. 3082 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2002.

(A.C. 3082 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità — Ufficio Regionale per l'Europa — concernente l'istituzione dell'Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo Sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001.

(A.C. 3082 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3082 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. È autorizzata la concessione da parte del Ministero della salute di un contributo annuo di euro 309.880, a decorrere dall'anno 2002, a favore dell'OMS, per soste-

nere le spese di personale, di funzionamento ed attuazione dell'attività dell'Ufficio di Venezia.

(A.C. 3082 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a euro 309.880 annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3082 - Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1308 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ISLANDA DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A ROMA IL 14 GENNAIO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (3081)

(A.C. 3081 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:

l'onere indicato all'articolo 3, comma 1, si intenda quale limite massimo di spesa;

il provvedimento entri definitivamente in vigore entro il 31 dicembre 2002.

(A.C. 3081 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di

cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999.

(A.C. 3081 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3081 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 171.359 annui a decorrere dal 2002, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3081 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1400 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITA-
LIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TAN-
ZANIA PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI IN-
VESTIMENTI, FATTO A DAR ES SALAAM IL 21 AGOSTO 2001
(APPROVATO DAL SENATO) (3083)**

(A.C. 3083 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3083 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001.

(A.C. 3083 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3083 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL
MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DI-
FESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO
DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA,
CON ANNESSO A, FATTO A ROMA IL 23 MARZO 1998 (2989)**

(A.C. 2989 - Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento
venga definitivamente approvato dopo
l'entrata in vigore della legge finanziaria
per il 2003.

(A.C. 2989 - Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare il Memorandum
d'Intesa tra il Ministero della difesa della
Repubblica italiana ed il Ministero della
difesa della Repubblica araba d'Egitto

sulla cooperazione nel settore della difesa,
con Annesso A, fatto a Roma il 23 marzo
1998.

(A.C. 2989 - Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al
Memorandum d'Intesa di cui all'articolo 1
dalla data della sua entrata in vigore in
conformità a quanto disposto dall'articolo
7 dello stesso Memorandum.

(A.C. 2989 - Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, valutato in annui euro

29.350 ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 2989 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1502 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA SULLO SVILUPPO DELLE RELAZIONI NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE E DEI CONTATTI MILITARI, FATTO A RIGA IL 20 FEBBRAIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (3167)

(A.C. 3167 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato entro il 31 dicembre 2002.

(A.C. 3167 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sullo sviluppo delle relazioni nel campo della cooperazione e dei contatti militari, fatto a Riga il 20 febbraio 1998.

(A.C. 3167 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3167 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 17.700 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3167 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO
DAL SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI FANCIULLI, FATTA A STRASBURGO IL 25 GENNAIO 1996 (2105)

(A.C. 2105 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, le parole: « a decorrere dal 2002 » siano sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2003 », le parole: « 2002-2004 » siano sostituite dalle seguenti: « 2003-2005 »; le parole: « per l'anno finanziario 2002 » siano sostituite dalle seguenti: « per l'anno finanziario 2003 »;

nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2003.

(A.C. 2105 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione

europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

(A.C. 2105 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 3, della Convenzione stessa.

(A.C. 2105 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 314.210 euro annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: dal 2002 fino a: per l'anno finanziario 2002 con le seguenti: dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

3. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 2105 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 29 OTTOBRE 1999 (2810)

(A.C. 2810 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, le parole: « per ciascuno degli anni 2002 e 2003 » siano sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2003 e 2004 »; le parole: « a decorrere dal 2004 », siano sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 2005 »; le parole: « 2002-2004 » siano sostituite dalle seguenti: « 2003-2005 »; le parole: « per l'anno 2002 » siano sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2003 »;

nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2003.

(A.C. 2810 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coo-

perazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, con allegato, fatto a Roma il 29 ottobre 1999.

(A.C. 2810 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 2810 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 209.940 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 ed in euro 215.230 annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-

2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: 2002 e 2003 fino a: per l'anno 2002 con le seguenti: 2003 e 2004 ed in euro 215.230 annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

3. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).

(Approvato)

(A.C. 2810 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA PER LA COLLABORAZIONE BILATERALE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA L'11 LUGLIO 1995 (3028)

(A.C. 3028 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2003.

(A.C. 3028 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della difesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995.

(A.C. 3028 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3028 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 22.795 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsio-

nale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3028 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DI ISRAELE, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 27 APRILE 1999 (3029)

(A.C. 3029 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento venga definitivamente approvato dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2003.

(A.C. 3029 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della

Repubblica italiana e il Governo dello Stato di Israele, con allegato, fatto a Roma il 27 aprile 1999.

(A.C. 3029 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3029 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 17.005 annui a decorrere dal 2003, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3029 – Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO AD ANCONA IL 19 MAGGIO 2000 (3104)

(A.C. 3104 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:

il provvedimento venga definitivamente approvato dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2003;

le prime riunioni della Commissione militare bilaterale e del Comitato congiunto di cui all'articolo 4 dell'Accordo avvengono in Italia.

(A.C. 3104 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Ancona il 19 maggio 2000.

(A.C. 3104 – Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3104 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 19.725 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3104 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1510 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE INTER-
NAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO, CON ALLEGATI E
RELATIVO ATTO FINALE, FATTO A PARIGI IL 3 APRILE 2001
(APPROVATO DAL SENATO) (3168)**

(A.C. 3168 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento
venga definitivamente approvato entro il
31 dicembre 2002.

(A.C. 3168 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino, con allegati e relativo atto finale, fatto a Parigi il 3 aprile 2001.

(A.C. 3168 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3168 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 443.880 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3168 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 3168 - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

l'attività dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino è rilevante ai fini della gestione del mercato mondiale dei prodotti vitivinicoli;

ogni evoluzione del mercato vitivinicolo assume un impatto socio-economico per l'Italia, la quale detiene l'11 per cento della superficie vinicola mondiale (circa il 20 per cento della superficie europea comunitaria) e concorre per il 20 per cento alla produzione vinicola mondiale;

esiste l'esigenza di tutelare altresì gli interessi delle zone di viticoltura difficile e di montagna, che traggono da tale attività importanti risorse economiche, talvolta irrinunciabili ai fini della preservazione del tessuto socio-economico e dell'ambiente,

impegna il Governo

ad assicurare che, in sede di applicazione dell'accordo, piena attenzione sia prestata alle esigenze della filiera del settore vitivinicolo, intesa in modo da ricomprendere non solo le organizzazioni di categoria ma anche quelle di territorio, quali i consorzi di tutela del CERVIM (Centro ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana) in rappresentanza delle aree a viticoltura difficile e di montagna.

* 9/3168/1 Amoruso, Rizzi.

La Camera,

premessi che:

l'attività dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino è rilevante ai fini della gestione del mercato mondiale dei prodotti vitivinicoli;

ogni evoluzione del mercato vitivinicolo assume un impatto socio-economico per l'Italia, la quale detiene l'11 per cento della superficie vinicola mondiale (circa il 20 per cento della superficie europea comunitaria) e concorre per il 20 per cento alla produzione vinicola mondiale;

esiste l'esigenza di tutelare altresì gli interessi delle zone di viticoltura difficile e di montagna, che traggono da tale attività importanti risorse economiche, talvolta irrinunciabili ai fini della preservazione del tessuto socio-economico e dell'ambiente,

impegna il Governo

ad assicurare che, in sede di applicazione dell'accordo, piena attenzione sia prestata alle esigenze della filiera del settore vitivinicolo, intesa in modo da ricomprendere non solo le organizzazioni di categoria ma anche quelle di territorio, quali i consorzi di tutela del CERVIM (Centro ricerche, studi e valorizzazione per la viticoltura montana) in rappresentanza delle aree a viticoltura difficile e di montagna.

*9/3168/2 Rizzi.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1575 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE MI-
LITARE TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUB-
BLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIO-
NALE DELLA ROMANIA, FATTO A ROMA IL 26 FEBBRAIO 1997
(APPROVATO DAL SENATO) (3257)**

(A.C. 3257 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che il provvedimento
venga definitivamente approvato entro il
31 dicembre 2002.

(A.C. 3257 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997.

(A.C. 3257 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3257 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annui euro 22.930, ad anni alterni a decorrere dal

2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3257 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA COMUNITÀ FRANCESE DEL
BELGIO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA,
CON ALLEGATI, FATTO A VENEZIA IL 31 AGOSTO 2000 (3234)**

(A.C. 3234 – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che:

il provvedimento venga definitivamente approvato dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2003;

la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo avvenga in Italia.

(A.C. 3234 – Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Comunità fran-

cese del Belgio in materia di coproduzione cinematografica, con allegati, fatto a Venezia il 31 agosto 2000.

(A.C. 3234 – Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3234 – Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 7.140 annui ad anni alterni a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3234 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1462 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A YAOUNDÉ IL 29 GIUGNO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (3256)

(A.C. 3256 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

premessi che occorre valutare l'opportunità di imputare gli eventuali oneri derivanti dal ricorso al tribunale arbitrale alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, piuttosto che del Ministero della giustizia;

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3256 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun

per la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, con Protocollo, fatto a Yaoundé il 29 giugno 1999.

(A.C. 3256 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3256 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1436 — INTERVENTI URGENTI PER
LA TUTELA DELLA BUFALA MEDITERRANEA ITALIANA (AP-
PROVATO DALLA IX COMMISSIONE DEL SENATO) (3089)
ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE MALGIERI (1407)**

(A.C. 3089 ed abb. — Sezione 1)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3089 ed abb. — Sezione 2)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI**

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla
Commissione di merito:*

PARERE FAVOREVOLE

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assem-
blea:*

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3089 ed abb. — Sezione 3)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3089 NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE**

ART. 1.

1. La bufala mediterranea italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche sono da tutelare dall'immissione incontrollata di capi esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; tale patrimonio deve essere tutelato altresì da tutte le patologie infettive ed infestive, mediante piani regionali di profilassi appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore.

2. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infestive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, d'intesa con il Ministero della salute, possono predisporre piani straordinari di intervento. Tali piani devono garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie.

3. La selezione genetica, con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genealogico, è garantita a tutti gli allevamenti bufalini che ne fanno richiesta, anche durante l'applicazione dei piani straordinari di intervento per l'eradicazione delle

malattie infettive e diffuse, nelle regioni interessate.

4. Per le finalità di cui al comma 2, lo Stato contribuisce con la somma di 1 milione di euro per l'anno 2002, da ripartire tra le regioni interessate, secondo i criteri fissati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico.

* **1. 1.** Marcora, Rava, Banti, Borrelli, Santino Adamo Loddo, Oliverio, Preda, Ruggieri, Sandi, Sedioli, Stramaccioni.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico.

* **1. 2.** Governo.

(Approvato)

(A.C. 3089 ed abb. — Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3089 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE DEL SENATO

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 3089 ed abb. — Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3089, recante interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana, e avuto riguardo degli obiettivi del disegno di legge in esame;

premessi che:

il provvedimento legislativo va sottoposto all'esame della Commissione europea per la verifica della compatibilità con la normativa comunitaria;

la Regione Campania deve approvare e presentare in applicazione della legge un piano straordinario per l'eradicazione della brucellosi bufalina in provincia di Caserta;

obiettivi qualificanti del piano sono: l'identificazione e l'iscrizione in banca dati nazionale di tutte le aziende e di tutti i capi bufalini; il controllo della totalità della popolazione e della misurazione dei livelli di prevalenza della brucellosi; la vaccinazione degli animali appartenenti agli allevamenti a maggior rischio; l'attuazione di un sistema di vigi-

lanza idoneo a garantire l'esclusione del consumo umano del latte di animali infetti; l'identificazione e la tipizzazione delle brucelle circolanti nel patrimonio zootecnico della provincia di Caserta,

impegna il Governo

a richiedere alla Regione Campania ed a presentare alla Commissione europea un piano straordinario, redatto d'intesa con il Ministero della salute, compatibile con la normativa comunitaria in materia.

9/3089/1. Ricciuti.

La Camera,

preso atto dell'ampio consenso espresso dai gruppi parlamentari sull'esi-

genza di prevedere interventi finalizzati alla tutela della bufala mediterranea italiana;

considerata altresì l'opportunità di completare adeguatamente il percorso normativo avviato con il disegno di legge n. 3089-A,

impegna il Governo

a promuovere tutte le iniziative più opportune, anche a livello europeo, affinché si giunga alla predisposizione di atti volti a garantire, in modo specifico, il riconoscimento e la tutela della carne bufalina italiana.

9/3089/2. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Malgieri.

INTERPELLANZA URGENTE

(Sezione 1 – Uscita dell'Enel dal settore dello smaltimento dei rifiuti)**A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

Tesa spa partecipa al 51 per cento in Tecnoborgo, società realizzatrice e gestrice dell'inceneritore della provincia di Piacenza, che smaltisce 105.000 tonnellate l'anno per una produzione energetica elettrica pari ad una potenza di 10 megawatt: già classificata in Cip 6;

Tesa spa partecipa al 51 per cento in *Mipiace.com*, società realizzatrice del cablaggio in fibra ottica della città di Piacenza;

Enel possiede alcune centrali che attraverso Elettroambiente spa potrebbero permettere lo smaltimento dei rifiuti speciali raccolti ed avviati allo smaltimento da Tesa;

Enel spa ha acquisito recentemente ad un prezzo notevole la Camuzzi Gazometri spa che, a sua volta, ha acquisito nel dicembre 2001 il 40 per cento delle azioni Tesa spa;

il 40 per cento delle azioni Tesa è stato acquisito per un importo pari a 59 miliardi di vecchie lire, dopo una serrata gara al rialzo (asta pubblica col sistema della candela vergine) con Asm Brescia;

dai *mass media* si apprende che Enel sarebbe intenzionata a fuoriuscire dal settore dello smaltimento rifiuti cedendo le azioni Tesa, avendo dato mandato alla banca d'affari *Lazard* di trattare la vendita delle suddette azioni;

i due consiglieri d'amministrazione designati da Camuzzi Gazometri spa in Tesa spa si sono dimessi senza motivazione alcuna dal predetto consiglio d'amministrazione;

le predette dimissioni sono state presentate contemporaneamente a quelle di altri due componenti del consiglio d'amministrazione di Tesa, contribuendo così in modo determinante a far decadere quest'ultimo;

la decadenza del consiglio di amministrazione di Tesa spa, auspicata dalla nuova giunta dell'Ulivo del comune di Piacenza, ha consentito di escludere dal consiglio di amministrazione di Tesa i rappresentanti designati dalla precedente amministrazione comunale;

appare inaudito che consiglieri designati da un azionista pubblico (qual è oggi Camuzzi a seguito della sua acquisizione da parte di Enel) si siano prestati a rassegnare le dimissioni, incuranti del fatto che detto irresponsabile gesto poteva danneggiare proprio l'azionista degli stessi che è in procinto di vendere proprie quote azionarie di Piacenza –;

se il Governo ritenga che la fuoriuscita di Enel dal settore dello smaltimento dei rifiuti possa risultare economicamente svantaggiosa, specie nel breve termine;

se non ritenga il Ministro interpellato che le dimissioni dei componenti del consiglio di amministrazione di Tesa spa, intervenute nell'imminenza dell'annunciata vendita da parte di Enel spa del relativo pacchetto azionario, possano mettere a rischio gli interessi patrimoniali dell'Enel;

quali iniziative intendano eventualmente adottare per cercare di limitare il più possibile i danni che da questo tipo di operazione potrebbero derivare.

(2-00524) « Polledri, Cè, Bricolo ».

(4 novembre 2002)